

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 586**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore EUFEMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2006

---

Riconoscimento del diritto di voto ai minori, rappresentati da  
chi esercita le potestà genitoriali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Un cittadino, un voto.

Nonostante le migliori intenzioni di chi assume il ruolo di decisore politico, nei sistemi democratici influisce sulle decisioni, particolarmente su quelle di allocazione delle risorse governate dalla politica, la percezione della distribuzione delle preferenze degli elettori in merito alle scelte. Se, pertanto, una categoria di cittadini non ha diritto di voto, essa ha minori probabilità che le decisioni politiche tengano conto delle sue preferenze.

La spinta, nei sistemi democratici, ad allargare la quota di cittadini con diritto di voto, prima con il passaggio da *status* ascritti a *status* - acquisiti - quali la ricchezza, poi generalizzando il voto ai capifamiglia, poi ai maschi di maggiore età ed infine alle donne di maggiore età, testimonia come sia conveniente per i portatori di orientamenti ed interessi avere il potere di scegliere i decisori politici. In Italia si è passati da una quota di aventi diritto al voto per censo dell'1,9 per cento nel 1861 alla quota dell'8,3 per cento nel 1909, al suffragio universale maschile nel 1913 e al suffragio universale di uomini e donne nel 1945. La Costituzione italiana del 1948, all'articolo 48, confermò il diritto di voto a tutti gli uomini e donne di maggiore età, salvo i casi di incapacità civile o di condanna penale o indegnità morale.

Sono rimasti finora esclusi dal diritto di voto tutti i cittadini minorenni, la maggiore età essendo stata prima fissata al compimento del ventunesimo anno di età e successivamente del diciottesimo.

Le ragioni di tale esclusione sono certo comprensibili: il minore di età non ha la capacità di compiere scelte politiche in modo

pienamente consapevole e autonomo. Egli resta soggetto alla potestà prima del padre e successivamente, con il nuovo diritto di famiglia, di entrambi i genitori e solo negli ultimi anni della sua minorità gli è concessa (talora con limiti) capacità contrattuale per il lavoro o in materia di matrimonio e riconoscimento dei figli.

Ci si può chiedere se tale motivazione per l'esclusione non possa essere superata, considerando gli effetti negativi della mancanza di rappresentanza dei minori. Si tratta, in Italia, ora, di circa 10 milioni di cittadini, una quota tutt'altro che trascurabile. Tale mancanza di rappresentanza può essere una delle cause del declino demografico della popolazione autoctona di molti paesi europei, così come in molte scelte di politica sociale, economica e ambientale essa può spiegare la carenza di attenzione verso le loro conseguenze nei confronti delle generazioni future.

Un modo per superare l'incapacità dei minori di compiere le scelte in modo sufficientemente consapevole attinenti la loro vita è stato riconosciuto dalla Costituzione e da molte normative nazionali e sovranazionali nell'attribuzione di potestà ai genitori o, in loro mancanza, a figure sostitutive. Le scelte attinenti la residenza, l'alimentazione, l'istruzione, l'appartenenza a denominazioni religiose, e molte altre sono riconosciute potestà o responsabilità genitoriali. Perché non includere in tale potestà anche le scelte elettorali? Sono esse di portata più rilevante delle altre non solo per il minore, ma per la società nella quale vive? Difficile provarlo. Perché, allora escluderle?

Per questo in Germania e in Austria sono state intraprese iniziative legislative che rimedino alla carenza di diritti politico-elettorali dei minori, affidando tali diritti ai geni-

tori. Nella relazione accompagnatoria del documento 15/1544 dell'11 settembre 2002 presentato al *Bundestag* tedesco da quasi una cinquantina di parlamentari di diverso orientamento politico si spiega come sia opportuno riconoscere al minore il diritto di voto sin dalla nascita, al momento dell'acquisizione della capacità giuridica, e che i genitori siano chiamati ad esprimere il voto dei figli minori tenendo conto della progressiva maturazione, nel dialogo con loro, man mano che crescono, di loro propri orientamenti.

In Italia sono state le ACLI (Associazioni cristiane lavoratori italiani) a rilanciare la questione nel marzo del 2004, con un documento, «Un bambino un voto», del suo presidente Luigi Bobba e del professore Luigi Campiglio, pro-rettore dell'università cattolica di Milano.

Si tratta, in primo luogo, con il presente disegno di legge, di modificare l'articolo della Costituzione che limita il diritto di voto ai maggiorenni. Successivamente, con legge ordinaria, si tratterà di disciplinare le modalità di esercizio del voto.

Mentre il documento delle ACLI si esprime per affidare alla madre il potere di votare per i figli minori, si ritiene più congruo un affidamento di tale potestà ad entrambi i genitori, in modo alternato tra essi cominciando dal figlio o figlia nato prima, individuando una modalità per fissare se sia il padre o la madre a rappresentare il primo figlio. Tale modalità dovrebbe essere tendenzialmente casuale e di immediata applicazione (quale ad esempio far riferimento al valore pari o dispari del giorno di nascita). Forme più complesse che realizzino l'ideale convergenza delle potestà genitoriali di padre e madre (laddove entrambi presenti) possono essere escogitate. Si tratta, comunque, di una fase successiva all'approvazione della modifica costituzionale di seguito proposta. Ad essa si fa cenno solo per far comprendere come la proposta sia praticabile senza troppe complicazioni.

La Costituzione, all'articolo 48, secondo comma, stabilisce come il voto sia personale ed eguale, libero e segreto. Tali qualificazioni potrebbero contraddire il riconoscimento del diritto di voto ai minori per il tramite dei genitori. È chiaro che con la presente proposta si ritiene che la privazione del diritto di voto dei minori sia una carenza maggiore di un'attenuazione delle qualifiche sopra ricordate. Meglio riconoscere i diritti politici dei minori tramite i genitori che negarli loro perché espressi in modo difforme da quello normale per un adulto pienamente capace di agire. Giova, comunque, ricordare, come il principio di uguaglianza abbia risvolti diversi: se da un lato esso potrebbe essere considerato attenuato per il fatto che i genitori votano per sé stessi e per i figli, dall'altro proprio la negazione del diritto di voto ai minori è una disuguaglianza, che il disegno di legge intende rimuovere. Inutile poi dire che la segretezza del voto non verrebbe compromessa, mentre per quanto concerne gli attributi del voto di «libero e personale» si registrano quelle attenuazioni motivate dalla minore età, dalla incapacità di agire, compensate dal fatto che ad esprimere il voto sono pur sempre i genitori, o chi ha la potestà genitoriale, il cui compito è quello di far crescere libertà e personalità dei figli.

L'articolo unico del disegno di legge, di modifica dell'articolo 48 della Costituzione:

1) alla lettera *a*) riconosce il diritto di voto a tutti i cittadini, prevedendo che la legge ordinaria disciplinerà il modo nel quale esso è esercitato dai minori tramite le figure che esercitano la potestà genitoriale;

2) alla lettera *b*) fa salvo il diritto di voto, anche di fronte alla previsione che il voto debba essere personale ed eguale, libero e segreto;

3) alla lettera *c*) fa salvo il diritto di voto, anche di fronte alle norme che lo limitano per incapacità civile.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. La legge stabilisce le modalità con le quali coloro che esercitano la potestà genitoriale su minori li rappresentano come elettori»;

*b)* al secondo comma sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto al secondo periodo del primo comma,»;

*c)* al quarto comma sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto al primo comma con riferimento all'incapacità dei minori,».